



CITTA' DI CASTELLAMONTE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

MERCATINO DELL'USATO

E

DEL PICCOLO ANTIQUARIATO

approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 4 in data 17/03/2008

ART.	TITOLO	PAG.
1	Oggetto del regolamento	3
2	Tipologia del mercato-merceologie ammesse	3
3	Orario di svolgimento	4
4	Sospensione e trasferimento temporanei	4
5	Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	4
6	Assegnazione dei posteggi	4
7	Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)	5
8	Autorizzazioni temporanee	5
9	Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori	6
10	Tasse e tributi comunali	6
11	Registro del mercato: graduatoria titolari di posteggio-dei titolari di autorizzazione temporanea e degli spuntisti	6
12	Revoca della concessione temporanea di posteggio	6
13	Obblighi degli operatori	7
14	Sanzioni	7
15	Entrata in vigore	8
16	Disposizioni finali	8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il “Mercatino dell’usato e del piccolo antiquariato” istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17/03/2008 in cui sono definiti:
 - i giorni di svolgimento
 - l’ubicazione
 - la delimitazione e la superficie dell’area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione, la dimensione dei posteggi;
2. Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento, non costituiscono modifiche allo stesso.

Art. 2 - Tipologia del mercato – merceologie ammesse

1. Il “ Mercatino dell’usato e del piccolo antiquariato ” è un mercato ad offerta specializzata, ai sensi della normativa regionale vigente;
2. Si stabilisce che siano ammessi all’esposizione e alla vendita sulle varie manifestazioni oggetto del presente regolamento **esclusivamente** oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico e archeologico ammessi al libero commercio, nonché cose usate, ascrivibili ai seguenti settori merceologici:
 - a) oggettistica;
 - b) mobili e complementi di arredo.

Il settore “oggettistica” comprende le seguenti categorie:

- filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
- atlanti e mappe;
- manoscritti ed autografi;
- monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- articoli di ceramica e porcellana;
- giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- articoli da fumo;
- militare ed onorificenze;
- attrezzi da lavoro.

Il settore “mobili e complementi di arredo” comprende le seguenti categorie:

- mobili;
- opere di pittura, di scultura e grafica;
- tappeti ed arazzi, tessuti;
- statue per giardini ed elementi di architettura.

Non sono assolutamente consentite l’esposizione e la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi.

3. Per oggetti di antiquariato si intendono quelli vecchi di almeno 50 anni facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.

4. E' vietato porre in vendita prodotti nuovi, riproduzioni d'epoca o oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri nuovi se specifici del settore arte antiquariato.

Art. 3 - Orario di svolgimento

1. Il mercatino ha luogo nei giorni indicati nella delibera del C.C., dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
2. Ai posteggiatori è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento del Mercatino esclusivamente tra le ore 6.00 e le ore 8.00.
Pertanto, entro tale ora i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall'interno delle zone interessate e regolarmente parcheggiati. I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi con spese a carico dei proprietari inadempienti.
3. Non è consentito sgombrare il posteggio prima delle ore 18.00 fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 19.00 tutti gli operatori devono aver sgombrato l'intera area di mercato.

Art. 4 - Sospensione e trasferimento temporanei.

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.
2. Il Comune emette apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 5 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato.
2. Rispetto all'orario del mercato, ogni operatore, all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni mercatali, deve avere occupato il proprio posteggio.
3. E' vietato occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
4. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Art. 6 – Assegnazione dei posteggi.

1. I posteggi sono assegnati ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata dello svolgimento della manifestazione.
2. Coloro che intendono partecipare, debbono far pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni del mercatino indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata.

3. Nella domanda dovrà essere dichiarata la sussistenza di eventuali requisiti di priorità; la mancata indicazione del possesso di tali requisiti, comporta l'impossibilità di far valere i titoli stessi.
4. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, (già registro ditte) documentata con le modalità dell'autocertificazione;
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
 - d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.
5. E' possibile, previa verifica della disponibilità, assegnare più di un posteggio agli operatori commerciali che ne faranno richiesta per la vendita di articoli ingombranti.

Art. 7 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)

1. L'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati ai sensi di legge, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze sul mercato sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - b) maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese (già registro ditte), documentata con le modalità dell'autocertificazione;
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
2. l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento in graduatoria.

Art. 8 – Autorizzazioni temporanee

1. Eventuali posteggi liberi, in misura non superiore al 40% dei posteggi individuati nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione del mercatino, possono essere assegnati ai richiedenti l'autorizzazione temporanea.
2. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio.
3. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale.
4. Coloro che intendono partecipare debbono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di autorizzazione temporanea, valida per i soli giorni del mercatino, indicando il possesso dei requisiti e la merceologia trattata.
5. Le autorizzazioni temporanee verranno rilasciate secondo una graduatoria predisposta con i seguenti criteri:
 - a) Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore;
 - b) Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

6. Gli eventuali posteggi che si rendessero disponibili dopo il rilascio delle autorizzazioni temporanee potranno essere temporaneamente assegnati agli hobbisti e collezionisti che abbiano presentato richiesta almeno trenta giorni prima, esclusivamente per lo scambio degli articoli collezionati.

Art. 9 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

1. I competenti uffici comunali provvedono alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.
2. Non è ammessa la presentazione di istanze per l'inserimento nella graduatoria.
3. La validità temporale delle graduatorie, decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetto a scadenza.
4. La graduatoria verrà aggiornata ad ogni svolgimento del mercatino.

Art. 10 – Tasse e tributi comunali

1. Le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti norme.
2. E' ammesso il pagamento diretto all'eventuale incaricato comunale, il quale rilascerà regolare ricevuta, indicante gli estremi della ditta, dell'autorizzazione e del posteggio cui il versamento si riferisce.

Art. 11 – Registro di mercato: graduatoria assegnatari di posteggio - dei titolari di autorizzazione temporanea – degli spuntisti.

1. Dovranno essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria di mercato con l'indicazione delle rispettive dimensioni;
 - b) la graduatoria degli operatori assegnatari di posteggio in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica;
 - c) la graduatoria degli operatori titolari di autorizzazione temporanea;
 - d) la graduatoria degli operatori che hanno partecipato al mercatino mediante assegnazione "in spunta" formulata in base a:
 - maggior numero di presenze;
 - maggiore anzianità di inizio dell'attività della propria azienda o del dante causa, documentata con esibizione della visura camerale;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

Art. 12 – Revoca della concessione temporanea del posteggio.

1. la concessione del posteggio assegnato è revocata:
 - a seguito di revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - per l'utilizzo del posteggio e/o per cessione a soggetti terzi che non ne abbiano il titolo;
 - per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, qualora in essere;
- nell'ambito dell'area di mercato o in area limitrofa, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti;

L'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune.

Art. 13 – Obblighi degli operatori.

1. gli operatori devono:
 - attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato;
 - rendere noto il prezzo della merce posta in vendita;
 - garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati con esposizione di cartello ben visibile;
 - esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;
 - tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori;
 - rispettare ogni norma in materia di commercio.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da dover, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
5. Gli operatori partecipanti al mercato, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.
6. I titolari di autorizzazione commerciale hanno l'obbligo di tenere il registro delle operazioni acquisti/vendite vidimato e bollato ai sensi del T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzioni, nonché della presa d'atto per la vendita dell'usato a carattere permanente ai sensi del D.P.R. 311/2001.

Art. 14 – Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da €25.00 a €150.00;
2. Inoltre gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare fino ad un massimo di due edizioni successive al mercato, nonché in qualità di spuntisti, per i seguenti motivi:
 - a) Inosservanza della normale correttezza commerciale;
 - b) Mancato pagamento delle tasse e tributi comunali;
 - c) Sostituzione con persone esterne all'azienda titolare del posteggio o cessione dell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione in originale;
 - d) Occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato,
 - e) Mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti al termine delle operazioni di vendita;

- f) Ripetute recidive violazioni di norme del presente Regolamento con particolare riferimento alle merceologie autorizzate.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni e alle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica.

Art. 15 – Entrata in vigore.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse o incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti, comunque denominati, aventi valore normativo.

Art. 16 – Disposizioni finali.

1. Per la prima edizione del mercatino da tenersi dalla data di approvazione del presente Regolamento, si dispone la deroga al termine dei 60 giorni per la presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi e di autorizzazioni temporanee
2. La prima edizione del mercatino, che avrà luogo successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, rientra nelle fattispecie previste dalla deliberazione G.R. 02/04/2001, n. 32-2642, capo II articolo 1, comma 2.2 e articolo 2 comma 2.2, per quanto attiene alla modalità di assegnazione dei posteggi di cui agli articoli 6 e 7 del presente atto. Pertanto non verrà considerato il criterio del maggior numero di presenze cumulate dall'operatore.